

RARC.GEN. 20990/11



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 12/04/2011

(riserva dal 1.3.2011)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO VECCHIO

Dott. MARIATESTAFANIA DI TOMASSI

Dott. ALDO CAVALLO

Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

Dott. LUCIA LA POSTA

- Presidente - SENTENZA  
N. 1371/2011-  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 26247/2010  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI  
TORINO  
nei confronti di:

1) BRIZI RENATO N. IL 04/09/1946 \* C/

avverso l'ordinanza n. 31/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del  
20/05/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA  
SEVERINA CAPRIOGLIO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. che ha chiesto di annullare  
il provvedimento impugnato.

*Recond*

*V° al Massimario  
Sede*

*in relazione alla abrogazione del  
divieto di rappresaglia della esecuzione,  
di cui dell'art. 659, comma 9, lett.  
c), cod. proc. pen., nei confronti dei  
condannati tossicodipendenti che abbiano  
in corso un programma di recupero, etc....  
li 26/5/2011  
Il Presidente del Collegio*

Udit i difensori Avv.:

## ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 20.5.2010, la corte d'Appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio dell'indulto concesso a BRIZI Renato, nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1548,46 di multa, ad estinzione parziale della pena di cui al provvedimento di cumulo del PM presso il tribunale di Macerata ed annullava l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Torino in data 19.1.2010, a seguito di presentazione da parte di questi, di istanza di affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/90.

Il provvedimento della Corte di Torino muoveva dal fatto che l'istante aveva depositato due certificati della ASL che attestavano un trattamento socio riabilitativo a seguito di abuso etilico, nel periodo gennaio-febbraio 2010 e fino al 5.3.2010, data in cui venne arrestato e che tale certificazione veniva ritenuta sufficiente a comprovare l'esistenza di un programma terapeutico in corso; la corte riteneva che non poteva essere messa in discussione l'efficacia del programma perché attuato da ente pubblico, autorizzato in tal senso, né riteneva dirimente il fatto che il condannato avesse ripreso i contatti con l'ASL, il 9.12.2009, in limite con l'esecuzione della pena (visto che il processo in cassazione era fissato per il 16.12.2009).

2. Contro detta provvedimento, ha interposto ricorso per cassazione il PG, per dedurre che la Corte non avrebbe valutato che il programma di recupero fosse preordinato al conseguimento del beneficio, come impone l'art. 94 III c. DPR 309/90, tanto più che da una relazione della direzione sanitaria del carcere, ove poi fu ricoverato il BRIZI, emergeva che dopo solo un mese di detenzione, non veniva più fatta menzione né dell'abuso alcolico, né della necessità di programma terapeutico. Non solo, ma è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 656 cpp, in quanto il BRIZI era recidivo reiterato. Sostiene il PG che l'istanza del BRIZI non poteva essere accolta, perché era stato condannato per rapina aggravata, con recidiva qualificata, situazione questa in cui il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena trovava applicazione, non rilevando che il soggetto condannato fosse tossicodipendente. Per questo è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l'ordinanza, per intervenuta violazione art. 656 c. 9 lett. c) cpp, atteso che neanche nei confronti di tossicodipendente che abbia in corso programma terapeutico, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione della pena, avendo la disciplina codicistica carattere generale.

4. La difesa ha depositato memoria con cui insiste sul fatto che andava sospeso l'ordine di esecuzione nei confronti del detenuto che ha in corso un programma terapeutico, quando la pena da eseguire non sia superiore ad anni sei, senza poter sindacare la serietà del programma, il cui vaglio spetta al tribunale di sorveglianza. Sostiene poi la difesa che tra

i casi in cui la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta, non è compreso il caso dei recidivi ex art. 99 c. 4 cp che siano tossicodipendenti o alcooldipendenti e che abbiano in corso un programma di recupero, per non pregiudicarne l'esito, secondo quanto dispone l'art. 4 c. 2 dl 30.12.2005 n. 272, convertito in L. 49/2006. Il BRIZI rientra tra questi, posto che sta seguendo seriamente un progetto di recupero da abuso di sostanze alcoliche, a fronte di dipendenza accertata clinicamente.

### **Considerato in diritto.**

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Come correttamente sostenuto dalla difesa, l'art. 656 c. 9 cpp, che prevede che la sospensione dell'esecuzione di cui al comma quinto non possa essere disposta nei confronti dei condannati a cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 quarto comma cp, va coordinato con l'art. 4 c. 2 DL 30.12.2005, n. 272, convertito con modificazioni nella L. 21.2.2006, n. 49, secondo cui la disposizione suddetta non si applica nei confronti di coloro che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, "un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione. In tale caso il Pm stabilisce i controlli per accertare se il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona ha interrotto". Pertanto deve ritenersi, contrariamente a quanto opinato in ricorso, sussistente nel sistema una deroga al divieto di sospensione dell'esecuzione stabilito dalla norma generale di cui all'art. 656 c. 9 lett. c), in favore dei soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso un programma terapeutico di recupero, deroga che trova la sua ratio proprio nella necessità di non interrompere un piano terapeutico mirante ad affrancare il soggetto da future stimolazioni a delinquere (cft. Cass. sez. prima 2.12.2009, n. 3486). E' stato ricordato in un precedente arresto che la L. 5.12.2005, n. 251 nella versione originaria introduceva nel DPR 309/90, l'art. 94 bis, contenente restrizioni per l'accesso ai benefici per i condannati cui fosse stata applicata la recidiva qualificata, ma che detta norma veniva soppressa dal DL 30.12.2005, n. 272, convertito con L. 49/2006, che portava al superamento di detti inasprimenti nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti, escludendo l'operatività del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di coloro che si trovavano agli arresti domiciliari nell'ambito di programma terapeutico ai sensi dell'art. 89 DPR 309/90. Proprio da questo complesso di interventi normativi è stato sottolineato come debba essere colto il diverso trattamento che il legislatore ha riservato all'affidamento terapeutico, sottratto alla nuova e più severa disciplina, in quanto rappresenta una risposta differenziata dell'ordinamento penale giustificata dalla singolarità dei suoi destinatari (cft. Cass. sez. prima, 12.4.2010, n. 13542). Coerente a

questa linea interpretativa è stata la valutazione operata dalla corte territoriale, che si sottrae alla dedotta censura di violazione di legge .


Quanto poi alle doglianze avanzate sulla non ritenuta pretestuosità della scelta operata dal condannato e sulla non ritenuta insufficienza del programma terapeutico intrapreso, deve essere opposto che la corte territoriale ancorando il proprio opinare a certificazione dell'ASL di Rimini e a relazioni sanitarie, ha ritenuto provata la pendenza di programma terapeutico presso struttura pubblica (ASL di Rimini) autorizzata alla predisposizione di programmi terapeutici sui quali ha reputato che l'AG non possa e non debba esprimere alcun giudizio tecnico . Motivava poi sul fatto che detto programma terapeutico non poteva ritenersi frutto di strumentale scelta del condannato, poiché agli atti vi era certificazione medica attestante "abuso etilico", nonché refertazione su aumento del volume del fegato, sintomo da collegare proprio a detto abuso. Anche sotto questo profilo, il ricorso si manifesta infondato, in quanto l'esame degli atti e la valutazione operati dalla corte territoriale si profilano corretti e vanno immuni da rilievi .

p.q.m.

A scioglimento della riserva assunta in data 1.3.2011, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma , addì 12.4.2011.

Il Consigliere est.  


Il Presidente  


**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**25 MAG. 2011**



**IL CANCELLIERE**  
**Stefania Patella**

